

Esente da imposto di bollo ai sensi dell'art. 27 bis del DPR 642/1972

**VERBALE DI RIUNIONE  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

N. 21895 di repertorio N. 10442 di raccolta  
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto il giorno ventinove novembre alle ore 14.00 quattordici,  
**29 novembre 2018**

In Milano, nel mio studio in via Manzoni n. 14.

*registrato a Milano 4*

Avanti a me **Monica De Paoli**, notaio in Milano, iscritto al Collegio notarile di Milano, certa della identità personale della Comparente, personalmente si è costituita la signora:

*il 6 dicembre 2018*

*al n. 55065 s. 1T*

**Luisa Paola Bosisio**, nata a Villasanta il 29 giugno 1954, domiciliata per la carica presso la sede della Fondazione, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione

*con euro 356,00*

**“ORIZZONTI SERENI - ONLUS”**

con sede in Bosisio Parini, via don Luigi Monza n. 20, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Lecco al n. 170, codice fiscale 97156810158, (di seguito anche la “Fondazione”).

Assume la presidenza della riunione, ai sensi dell'articolo 12 dello statuto, la Comparente, la quale chiama me notaio a fungere da segretario per la trattazione dei punti all'ordine del giorno.

Il Presidente constata che:

1. la riunione è stata convocata, ai sensi dell'articolo 13 dello statuto, in questo giorno, luogo e ora, mediante messaggio di posta elettronica inviato a tutti gli aventi diritto in data 14 novembre 2018;
2. del Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono presenti i consiglieri: Carla Andreotti, Daniela Clerici, Dino Colombo, Maria Assunta Conti Manzini, Maurizio Grespan, Mariapia Bottini e Giuseppe Sala; assente giustificata Maria Nella Corti.
3. sono assenti giustificati i Revisori: Daniele Cavadini, Maurizio Sala e Giuseppe Molteni;

Conferma, pertanto, che la riunione è validamente costituita, ai sensi del vigente statuto, per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno**

1. *Modifiche statutarie: delibere inerenti e conseguenti;*
2. *varie ed eventuali.*”

Passando alla trattazione del primo argomento posto all'ordine del giorno, il Presidente illustra ai presenti le modifiche dello statuto che si rendono necessarie ed opportune.

In particolare, all'art. 1 è necessario precisare l'impegno della Fondazione ad utilizzare sempre nella propria denominazione l'acronimo Onlus ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 460/97. La Fondazione in quanto Onlus ha sempre rispettato tale requisito che però deve essere esplicitato anche nello statuto.

Inoltre, si rende opportuno: meglio esplicitare le attività istituzionali e le attività connesse ai sensi dell'art. 10 sopra richiamato; riformulare l'articolo sul patrimonio elencando in modo più dettagliato gli elementi che compongono il patrimonio e i proventi della Fondazione sempre nel rispetto della normativa di riferimento; prevedere tra gli organi della Fondazione, oltre al Consiglio di Amministrazione, anche il Presidente e il Vice Presidente, nonché, ove previsto da legge, l'Organo di Controllo e quello di Revisione, prevedendo, altresì, la possibilità di remunerare chi riveste specifici incarichi e funzioni necessari per il funzionamento della Fondazione,

nei limiti previsti dall'art. 10, comma 6, del decreto Onlus.

Il Presidente prosegue, quindi, illustrando la modifica relativa al Consiglio di Amministrazione precisando che la precedente formulazione non disciplinava l'ipotesi in cui uno degli enti fondatori non avesse proceduto a nominare i consiglieri di propria competenza. Per questo motivo si propone di inserire la previsione che nel caso in cui, per qualsiasi causa, un ente fondatore non provveda o non possa provvedere alla nomina di uno o più consiglieri allo stesso spettanti nel termine di quaranta giorni dalla scadenza del Consiglio, il nuovo Consiglio si considererà in ogni caso validamente costituito qualunque sia il numero di consiglieri nominati purché nel numero minimo di tre. A tal riguardo è stato di conseguenza modificato il numero di componenti il Consiglio prevedendo un minimo di tre ed un massimo di nove. Sempre con riferimento al Consiglio, sono state meglio esplicitate le competenze e le modalità di svolgimento delle riunioni, introducendo anche la possibilità della video o audio conferenza.

Il Presidente riferisce, inoltre, che è stata eliminata la figura del Segretario Generale poiché vengono riportati al Consiglio di Amministrazione i poteri ad esso attualmente affidati; è stata inserita la previsione dell'organo di controllo e riformulato l'articolo sui revisori legali conformemente a quanto previsto nel Codice del Terzo Settore. Da ultimo sono stati disciplinati i libri sociali, riformulato l'articolo relativo all'esercizio finanziario precisando i termini di presentazione del bilancio preventivo e consuntivo ed, infine, nella clausola di devoluzione è stata inserita, quale destinataria dell'eventuale patrimonio residuo in caso di scioglimento, l'associazione "La nostra Famiglia – ramo Onlus".

Il Presidente dà quindi lettura del nuovo testo di statuto illustrato da considerarsi sostitutivo del precedente.

Udita la relazione del Presidente, dopo esauriente discussione, si passa alla votazione con voto palese, in forza della quale il Presidente constata che il Consiglio, all'unanimità

#### **delibera:**

**1. di approvare il nuovo testo di statuto** sostitutivo del precedente;

**2. di conferire al Presidente tutti i più ampi poteri per dare attuazione alle deliberazioni**, come sopra assunte, autorizzandolo ad adempiere ad ogni formalità presso i competenti uffici ed enti, in particolare interloquendo con la Prefettura di Lecco e la Direzione Regionale della Lombardia ai fini del recepimento delle modifiche statutarie come sopra deliberate.

Il Consiglio, infine, delega al Presidente ogni occorrente potere per accettare e introdurre nelle assunte deliberazioni le eventuali modificazioni, soppressioni od aggiunte che fossero richieste dalle competenti autorità.

Il Presidente mi presenta infine il nuovo testo di statuto della Fondazione che, sottoscritto dal Presidente e da me notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera "A". Null'altro essendovi da deliberare il Presidente scioglie la riunione alle ore 14.25 quattordici e venticinque.

Io notaio ho ricevuto questo atto, da me letto unitamente all'allegato "A", alla Comparsa, che lo approva e con me lo sottoscrive, alle ore 14.30 quattordici e trenta.

Consta di due fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia e completati da me e da persona di mia fiducia per due intere facciate e fin qui della presente.

F.to Luisa Paola Bosisio

Monica De Paoli

**Allegato "A" al n. 21895/10442 di repertorio**


**STATUTO  
FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS**

**Art. 1 - Denominazione e sede**

1. E' costituita ai sensi dell'art. 12 c.c., per volontà delle Associazioni "Gruppo Amici de La Nostra Famiglia di don Luigi Monza", "La Nostra Famiglia", "Associazione Genitori de La Nostra Famiglia – Coordinamento Nazionale", una Fondazione sotto la denominazione: "ORIZZONTI SERENI - ONLUS"
2. La Fondazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".
3. La Fondazione si ispira all'insegnamento spirituale del Beato Luigi Monza e vuole essere la traduzione concreta della carità evangelica, continuata nel tempo, dell'Opera da Lui fondata.
4. La Fondazione ha sede in Bosisio Parini, via don Luigi Monza n. 20. Per meglio coordinare le attività sul territorio in funzione di particolari necessità il Consiglio di Amministrazione può istituire sedi secondarie.

**Art. 2 - Scopo e Attività**

1. La Fondazione, che non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, ha per scopo la tutela, la promozione umana e sociale, l'assistenza e l'inclusione nella società delle persone con disabilità, ricercando sotto varie forme il loro benessere personale, familiare e sociale. In particolare:
  - opera in difesa dei loro diritti, a tutela della loro dignità e qualità di vita;
  - attua e sostiene iniziative ed interventi appropriati nell'ambito sociale, giuridico, culturale, economico, socio-assistenziale, sanitario, formativo - educativo, lavorativo e di ricerca ed ogni altra attività rispondente agli scopi della Fondazione.
2. La Fondazione intende realizzare gli scopi sopramenzionati attraverso la creazione e la gestione di servizi assistenziali, sociali, socio-sanitari orientati a fornire risposte ai bisogni delle persone con disabilità e creando servizi di supporto alle relative famiglie.
3. Le attività che la Fondazione si propone di svolgere potranno essere progettate e gestite stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o di terzi. In particolare, la Fondazione intende svolgere:
  - attività di informazione e di accompagnamento nei confronti delle persone con disabilità, dei loro familiari e di coloro che, a vario titolo, interagiscono nel percorso inerente al loro progetto di vita;
  - servizi residenziali in grado di erogare specifiche prestazioni sociali e socio-sanitarie alle persone con disabilità impossibilitati a rimanere temporaneamente o definitivamente nel proprio nucleo familiare;
  - attività e servizi diurni in grado di erogare specifiche prestazioni di accoglienza, di socializzazione, di assistenza sociale ed educativa sotto qualsiasi forma ritenuta utile nei confronti di persone con disabilità;



- attività di studio, di promozione, di divulgazione volte a sensibilizzare e migliorare la cura e l'assistenza alle persone con disabilità e alle loro famiglie.
4. Le iniziative della Fondazione sono rivolte prioritariamente alle persone che hanno usufruito dei servizi dell'Associazione "La Nostra Famiglia".
  5. Alla Fondazione è vietato svolgere attività diverse da quelle sopraelencate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 460 del 4.12.1997.
  6. La Fondazione potrà comunque compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi, purché non in contrasto e nei limiti di quanto previsto dalle normative specialistiche o comunque ad essa applicabili. In particolare, la Fondazione potrà:
    - acquistare realizzare, gestire, affittare e locare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
    - compiere operazioni bancarie e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
    - richiedere i finanziamenti per le operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, con prestazione di garanzie nell'interesse esclusivo della Fondazione e non di terzi;
    - svolgere tutte le attività utili a raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura;
    - partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o di altre forme associative ed enti, comunque coerenti al perseguimento degli scopi della Fondazione
    - realizzare, a fini di divulgazione e/o di autofinanziamento, materiali e pubblicazioni editoriali, multimediali, elettroniche o di qualsiasi altra natura afferenti esclusivamente gli scopi istituzionali della Fondazione e nei limiti della normativa di riferimento.

### **Art. 3 - Patrimonio**

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:
  - a. dai beni descritti nell'atto di costituzione della Fondazione;
  - b. dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà della Fondazione;
  - c. dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
  - d. da donazioni, legati, lasciti.
2. I proventi con cui provvedere all'attività e alla vita della Fondazione sono costituiti da:
  - a. proventi derivanti dal proprio patrimonio;
  - b. donazioni, lasciti o qualsiasi altra forma di liberalità da soggetti pubblici o privati non espressamente destinate ad incremento del fondo patrimoniale di dotazione;
  - c. contributi di privati, dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
  - d. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

- e. da contributi dei Fondatori;
- f. ogni altra entrata compatibile con le finalità, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 10, co. 5 del D.Lgs. n. 460/1997.

#### **Art. 4 - Organi della Fondazione**


1. Sono organi della Fondazione:
  - il Consiglio di Amministrazione;
  - il Presidente ed il vice-Presidente;
  - l'organo di controllo e il revisore legale o collegio di revisori, ove previsto per legge.
2. Tutte le cariche sono gratuite e compete eventualmente un rimborso delle spese sostenute per i doveri d'ufficio. Il Consiglio può remunerare, con propria delibera e conferendo apposita procura, specifici incarichi e funzioni che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività della Fondazione, nei limiti di cui all'art. 10, comma 6, del D.Lgs. 460/97.

#### **Art. 5 - Il Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a nove Consiglieri, che durano in carica tre esercizi, fino all'approvazione del terzo bilancio successivo alla nomina, e possono essere riconfermati.
2. Ad eccezione della nomina del primo Consiglio, indicata nell'atto di costituzione, i membri del Consiglio di Amministrazione sono designati dagli Enti Fondatori in ragione di tre cadauno, entro 40 giorni dalla loro scadenza, che avviene con l'approvazione del terzo bilancio successivo alla loro nomina.
3. Nel caso in cui, per qualsiasi causa, un Ente Fondatore non provveda o non possa provvedere alla nomina di uno o più Consiglieri ai sensi e nel termine di cui al precedente comma 2, il Consiglio si considererà, in ogni caso, validamente costituito qualunque sia il numero di consiglieri nominati ai sensi del precedente comma 2, purché nel numero minimo di tre, come previsto nel precedente comma 1.
4. Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente ed il vice Presidente.
5. Se nel corso del triennio vengono a mancare uno o più amministratori, per qualsiasi causa, gli Enti Fondatori, che avevano designato il Consigliere o i Consiglieri cessati, provvedono a designarne altro o altri in loro sostituzione. Gli amministratori così nominati decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
6. Ove venga a mancare contestualmente la maggioranza dei Consiglieri nominati, l'intero Consiglio decade e si procede alla nomina di un nuovo Consiglio ai sensi del comma 2 del presente articolo.
7. Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

#### **Art. 6 - Competenze del Consiglio di Amministrazione**

1. Al Consiglio di Amministrazione spetta l'ordinaria e la straordinaria amministrazione. In particolare compete di:



- nominare, tra i suoi membri, il Presidente, il vice Presidente e un segretario del Consiglio di Amministrazione;
- stabilire, ove lo ritenga necessario o opportuno, il luogo ed il numero di una o più sedi secondarie provvedendo, altresì, alla loro istituzione e individuandone un responsabile con propria delibera assunta con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri nominati. Il Consiglio provvede, altresì, a nominare tre persone, incaricate di diffondere in tali sedi la conoscenza dei principi e delle attività della Fondazione e facilitare l'esecuzione delle attività, scegliendole, una per ciascun Ente Fondatore, tra i nominativi che gli stessi enti avranno comunicato al Consiglio, nei tempi dallo stesso indicati. Il Consiglio, allo scadere del termine comunicato, procede alla nomina attingendo ai soli nominativi pervenuti.
- amministrare il patrimonio della Fondazione con l'obiettivo di conseguire il massimo rendimento possibile, compatibilmente con la conservazione del valore reale dello stesso nel lungo periodo;
- nominare Direttori e Responsabili operativi, anche di area, stabilendone mansioni e conferendo i necessari poteri;
- approvare entro il mese di dicembre il bilancio preventivo relativo al successivo esercizio ed entro il mese di aprile il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- fissare annualmente i principi e criteri direttivi dell'azione amministrativa e gestionale in relazione agli scopi della Fondazione;
- deliberare sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
- controllare la rispondenza qualitativa dei servizi resi dalla Fondazione alle persone con disabilità da essa assistite, agli scopi della Fondazione, ai Principi, ai Valori e alle Regole che la ispirano, agli standard prescritti dalle autorità competenti;
- deliberare sulle richieste e/o materie che provengono dalle sedi secondarie regionali;
- deliberare su tutti gli atti di straordinaria amministrazione compreso il rilascio di fideiussioni strumentali al raggiungimento dello scopo della Fondazione;
- deliberare sulle modifiche del presente Statuto e sull'eventuale scioglimento della Fondazione e devoluzione del suo patrimonio, ai sensi del presente statuto;
- deliberare in merito ad ogni altra questione che sia necessaria per il perseguimento delle finalità contenute nelle tavole di fondazione.


#### **Art. 7 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno e, in ogni caso, ogni qual volta sia richiesto dal Presidente o da almeno un terzo dei Consiglieri con domanda scritta e motivata.
2. Le riunioni del Consiglio sono convocate con avviso contenente l'ordine del giorno spedito con telefax, messaggio di posta elettronica certificata o semplice a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima.

3. Le riunioni e le relative deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano, anche per teleconferenza, tutti i consiglieri in carica e tutti siano stati sufficientemente informati sugli argomenti da trattare.
4. Le riunioni del Consiglio sono valide quando siano presenti la maggioranza dei componenti in carica.
5. Tutte le delibere sono adottate a maggioranza dei Consiglieri presenti non computando ai fini del voto gli astenuti.
6. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.
7. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive decade dalla carica.
8. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
  - a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
  - b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente i contenuti della riunione oggetto di verbalizzazione;
  - c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
  - d) che nell'avviso di convocazione siano indicati i luoghi in cui è attivo il collegamento.
9. Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente della riunione e il soggetto verbalizzante.
10. Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 8 - Il Presidente ed il vice-Presidente**

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, di fronte ai terzi ed in giudizio. Spetta al Presidente di:
  - convocare il Consiglio di Amministrazione, presiedendolo e proponendo le materie da trattare;
  - firmare gli atti e quanto occorra per l'attuazione delle deliberazioni adottate;
  - sorvegliare sul buon andamento amministrativo della Fondazione;
  - curare l'osservanza dello Statuto promuovendone l'eventuale riforma, sentiti gli Enti Fondatori;
  - provvedere ai rapporti con l'autorità tutoria;
  - adottare, se lo ritiene necessario ed urgente ogni provvedimento opportuno anche di straordinaria amministrazione con l'obbligo di riferirne alla sua prima seduta utile al Consiglio di Amministrazione per la ratifica del suo operato.
2. Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Al vice Presidente, nell'ambito dei poteri conferitigli spetta la legale rappresentanza della Fondazione.



#### **Art. 9 - Organo di controllo e revisione legale**

1. La Fondazione deve nominare un organo di controllo, anche monocratico, che vigili sulle materie di cui alla all'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017 e ad esso si applica l'art. 2399 del c.c. Nel caso in cui l'organo di controllo sia in forma collegiale, almeno uno dei membri deve possedere i requisiti di cui al secondo comma dell'art. 2397 del c.c. L'organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui al successivo comma, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
2. Nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017 la Fondazione deve nominare un Revisore legale dei conti o un Collegio di Revisori legali dei conti. Nel caso in cui sia nominato un Collegio, lo stesso elegge al suo interno un Presidente.
3. I componenti degli organi di cui al presente articolo sono nominati, sia volontariamente sia ove richiesto per legge, dagli Enti fondatori, durano in carica tre esercizi, sino all'approvazione del terzo bilancio successivo alla loro nomina, e possono essere riconfermati.
4. Se nel corso del mandato viene a mancare uno o più revisori, gli enti fondatori provvedono a designarne altro in sostituzione. Il revisore così nominato scade insieme con quelli in carica all'atto della sua nomina.
5. I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità della Fondazione, vigilare sulla osservanza della legge e dello statuto, accertare annualmente la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e titoli di proprietà della Fondazione, redigere una relazione al bilancio annuale e potranno provvedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo nei limiti di quanto previsto dalla disposizioni di legge che ne regolano l'attività.

#### **Art. 10 - Libri sociali**

1. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario del Consiglio di Amministrazione.
2. L'Organo di controllo e, se previsto per legge o volontariamente il Revisore o il Collegio dei Revisori, curano la tenuta dei relativi libri.

#### **Art. 11 - Esercizio Finanziario, utili ed avanzi di gestione**

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio di Amministrazione approva entro il mese dicembre di ogni anno il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente.
3. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
4. E' previsto l'obbligo di impiegare gli utili e/o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.



#### **Art. 12 - Modifiche statutarie ed operazioni straordinarie**

1. Le modifiche del presente Statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione validamente costituito e deliberante secondo le maggioranze previste nell'art. 7 del presente statuto.
2. La trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione, nonché ogni altra operazione straordinaria, sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, secondo le disposizioni di legge applicabili, anche per analogia in quanto compatibili, e con le maggioranze di cui al precedente comma.


#### **Art. 13 - Scioglimento**

1. La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli Articoli 27 e 28 del Codice Civile.
2. In caso di estinzione della Fondazione il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori e il patrimonio della stessa viene devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, con priorità all'Associazione La Nostra Famiglia – ramo ONLUS, o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 14 - Norme di rinvio**


1. Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia ed ad altre disposizioni di legge in quanto applicabili.

F.to Luisa Paola Bosisio  
Monica De Paoli

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a vertical stroke and a small hook at the end.

Certifico io sottoscritta, **Monica De Paoli**, notaio in Milano, iscritto al Collegio  
Notarile di Milano, che la presente copia è conforme all'originale formato su  
supporto cartaceo.

Milano, via Manzoni n. 14, 13 tredici dicembre 2018 duemiladiciotto.

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.